

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

"Procedura di gestione dei ricavi"



INDICE

1.	PREMESSA1
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE1
3.	DEFINIZIONI1
4.	GESTIONE UTENTI2
5. FINA	CREAZIONE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIO ANAGRAFICA ENTE NZIATORE2
5.1	Inserimento in Anagrafica di nuovi enti finanziatori2
5.2	Aggiornamento in Anagrafica di enti finanziatori già esistenti3
5.3	Controlli dell'Anagrafica enti finanziatori3
6.	RICAVI E PROVENTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE3
6.1 del M	Finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione (inistero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale4
6.1.1	Documentazione
6.1.2	2 Modalità di Contabilizzazione4
6.2	Fondi di rotazione comunitari5
6.2.1	Documentazione
6.2.2	2 Modalità di Contabilizzazione 6
6.3 Inter	Fondi stanziati periodicamente dai provvedimenti di rinnovo delle Missioni nazionali
6.3.1	Documentazione
6.3.2	2 Modalità di Contabilizzazione
6.4	"8 per mille"
6.4.1	Documentazione
6.4.2	2 Modalità di Contabilizzazione
6.5	"Residui annualità 2014 - 2015"
6.5.1	Modalità di Contabilizzazione9



6.6	Fondi perenti
6.6.1	Modalità di Contabilizzazione
6.7	Controlli dei ricavi e proventi per attività istituzionale11
7.	ALTRI RICAVI E PROVENTI12
7.1	Modalità di Contabilizzazione
7.2	Donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati12
7.2.1	Documentazione
7.2.2	Modalità di Contabilizzazione
7.3	Interessi attivi per proventi di natura finanziaria e utili su cambi
7.4	Controlli degli altri ricavi e proventi14
8.	Destinazione delle risorse



1. PREMESSA

La presente procedura, in coerenza con il Regolamento di Contabilità e al Manuale di Contabilità dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (nel seguito "Agenzia" o "AICS"), descrive il processo di gestione dei ricavi e delle relative attività, dalla rilevazione del ricavo e l'acquisizione del relativo credito (attraverso l'individuazione del canale di provenienza dei contributi o delle altre fonti di provenienza delle entrate) all'effettivo incasso del credito stesso. Tale procedura individua le responsabilità, i ruoli, gli attori coinvolti, i flussi di comunicazione e i punti di controllo per la correttezza e completezza dei dati.

I mezzi finanziari a disposizione dell'Agenzia, in base all'art.18 comma 2 della Legge n.125 del 2014, sono rappresentati dalle risorse finanziarie trasferite a vario titolo da altre amministrazioni, dallo Stato e da soggetti privati. Rappresentano, inoltre, risorse finanziarie a disposizione dell'AICS le somme stanziate dalla Legge di Bilancio, i fondi di rotazione comunitari indicati all'art.5 della Legge n.183 del 16 aprile 1987 e i fondi stanziati aggiuntivi disposti da provvedimenti di rinnovo delle missioni internazionali, destinati all'Agenzia, in base a quanto stabilito all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Inoltre, l'Agenzia ha iscritto i residui delle annualità 2014-2015 già impegnati dalla DGCS nei contributi annuali iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In aggiunta si annoverano i crediti per fondi caduti in perenzione (c.d. fondi perenti), crediti dell'Agenzia da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

I ricavi dell'Agenzia sono classificati in due macro categorie che movimentano il conto economico:

- Ricavi e proventi per attività istituzionale;
- Altri ricavi e proventi.

3. **DEFINIZIONI**

Di seguito si riportano i principali termini utilizzati all'interno della presente procedura:

- *Contributi:* risorse finanziarie trasferite all'Agenzia a vario titolo, in base all'art. 18 comma 2 della Legge n. 125 del 2014;
- Ente finanziatore: soggetto pubblico o privato che trasferisce risorse finanziarie all'AICS.
- Legge Istitutiva: Legge 11 agosto 2014 n.125, "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo";
- Legge di Bilancio: a seguito dell'eliminazione della Legge di Stabilità, per effetto dell'articolo 15 della Legge rinforzata n. 243 del 2012, la Legge n. 196 del 2009 modificata dalla Legge n. 163 del 2016, la Legge di Bilancio assume natura sostanziale. Il disegno di Legge di Bilancio viene presentato al Parlamento entro il 20 ottobre di ogni anno, dando avvio all'iter normativo che porta, entro il 31 dicembre, all'approvazione del testo definitivo. A seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio, l'Agenzia ha contezza dei contributi ordinari stanziati per l'anno di riferimento della legge. La Legge di Bilancio è divisa in due sezioni distinte: la Sezione I, dedicata alle innovazioni legislative, e la



Sezione II, contenente il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative: rimodulazioni compensative verticali (nello stesso esercizio, tra capitoli di spesa) e orizzontali (tra vari esercizi, su uno stesso capitolo di spesa), di cui al nuovo articolo 23, comma 3, lettera a), nonché rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di spese disposte da norme preesistenti, di cui alla successiva lettera b) del nuovo testo normativo;

- Legge Missioni Internazionali: legge-quadro sulle missioni internazionali, approvata con la Legge ordinaria 21 luglio 2016, n. 145 recante il titolo "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali";
- *MAECI*: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è il dicastero del governo italiano che ha il compito di attuare la politica estera e rappresenta l'Italia in ambito internazionale;
- Statuto: Decreto 22 luglio 2015 n.113, "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo".

4. GESTIONE UTENTI

Le attività che ciascun utente può effettuare sul sistema di contabilità sono circoscritte attraverso l'attribuzione di uno o più ruoli autorizzativi. L'ambito di operatività degli utenti è, dunque, delimitato dall'insieme delle transazioni (funzioni) definite dai permessi autorizzativi loro assegnati.

Le modalità di assegnazione, cancellazione e/o modifica degli utenti sono definite dal Direttore dell'Agenzia in seguito alla richiesta da parte del Responsabile dell'Ufficio X.

5. CREAZIONE E AGGIORNAMENTO ARCHIVIO ANAGRAFICA ENTE FINANZIATORE

La richiesta di creazione/modifica delle singole anagrafiche viene effettuata dall'Ufficio X L'Anagrafica è unica per tutta l'Agenzia.

Nel caso in cui l'ente erogatore non sia presente in Anagrafica si rimanda al paragrafo 5.1, nel caso contrario si rimanda al paragrafo 5.2.

5.1 Inserimento in Anagrafica di nuovi enti finanziatori

Nel caso dell'assenza dell'ente finanziatore in Anagrafica, l'utente abilitato, ricevute tutte le informazioni necessarie all'inserimento (se cliente privato, ad es. P.Iva, visura camerale, ultimi due bilanci approvati) o rilevate le informazioni dalla documentazione istituzionale, provvede all'apertura della nuova Anagrafica a sistema attraverso la generazione del nuovo Codice.

L'anagrafica degli enti finanziatori prevede la compilazione delle seguenti informazioni minime:

- Nome ente;
- Sede legale o indirizzo;
- Partita IVA/Codice Fiscale/Identificativo Fiscale Estero (qualora presente).

Al termine dell'inserimento dei dati a sistema, l'utente abilitato apre l'anagrafica nel sistema di contabilità e archivia la relativa documentazione a supporto.



5.2 Aggiornamento in Anagrafica di enti finanziatori già esistenti

Nel caso in cui l'ente finanziatore sia già presente in Anagrafica, ma sia necessario variare i dati Anagrafici (es. sede legale), l'utente abilitato, ricevuta la documentazione a supporto, provvede ad aggiornare l'Anagrafica nel sistema di contabilità.

5.3 Controlli dell'Anagrafica enti finanziatori

Il sistema prevede un blocco automatico nel caso di un doppio inserimento di un codice attraverso un controllo incrociato sui campi alimentati in anagrafica.

La gestione dell'Anagrafica è in capo all'Ufficio X, che annualmente verifica la completezza e l'aggiornamento dei dati inseriti. A tal fine, l'Ufficio X estrae un report dal sistema di contabilità che riporta tutti gli inserimenti e provvede all'archiviazione della documentazione pervenuta.

6. RICAVI E PROVENTI PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

L'Agenzia riceve somme da parte di enti pubblici o organismi privati per lo svolgimento dell'attività di cooperazione allo sviluppo. Tali somme devono essere iscritte nel Conto Economico, nella voce A.1) Ricavi e proventi da attività istituzionale.

I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia, in base all'art.18 comma 2 della Legge n.125 del 2014, sono costituiti da:

- a) risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- b) introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
- c) finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione (capitoli 2021, 2171, 2185) del MAECI. In tale finanziamento rientrano anche:
 - i fondi di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, indicati all'art.1, comma 249 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (c.d. Fondo IGRUE);
 - i fondi stanziati periodicamente dal Legge Missioni Internazionali;
- d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
- e) "8 per mille" di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n.222.

Fonti di finanziamento aggiuntive e non sistematicamente erogate, in quanto permeate dalla discrezionalità del rilascio da parte dell'ente erogatore, sono le lettere a) e b) della succitata norma, infatti, allo stato attuale, non si sono verificati tali trasferimenti. Ne consegue che non saranno trattate nel presente documento.

I crediti concessionali (c.d. crediti d'aiuto) non rappresentano fonti di finanziamento in diretta gestione dell'Agenzia. Per maggiori dettagli in merito a quest'ultima casistica si rinvia alla "Procedura di gestione contabile delle iniziative di cooperazione e valutazione".

L'Agenzia ha iscritto i residui delle annualità 2014-2015 già impegnati dalla DGCS nei contributi annuali iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI.



Rappresentano, inoltre, fonti di finanziamento i fondi caduti in perenzione (c.d. fondi perenti), oggetto di trasferimento verso l'Agenzia da parte del MAECI. Si rinvia la trattazione al paragrafo 6.6.

6.1 Finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale

Le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, individuate compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo, che contiene le linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, elaborato dal Ministro degli esteri e della cooperazione, limitatamente agli interventi multilaterali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Viene approvato annualmente dal Consiglio dei Ministri, vincolando quindi tutti i Ministeri. Analogamente in fase di previsione della spesa del MAECI sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo. Il CICS (Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo), in base all'art. 15 comma 4 della Legge Istitutiva, "nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero [...], sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo [...], dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine."

Il Contributo ordinario dello Stato viene iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI a seguito dell'approvazione della legge di Stabilità. La quota di competenza del contributo, derivante da specifici programmi di finanziamento, che determinano i criteri di utilizzo e di imputazione delle risorse, deve essere rilevato nei seguenti capitoli:

- Cap. 2021 Spese del personale
- Cap. 2171 Spese di funzionamento
- Cap. 2185 Interventi attuazione iniziative di cooperazione internazionale

6.1.1 Documentazione

- "Legge di Bilancio": si rimanda al paragrafo 3;

6.1.2 Modalità di Contabilizzazione

Il contributo deve essere rilevato a conto economico, nel rispetto del principio della competenza, al momento della delibera ufficiale d'assegnazione del contributo, che rappresenta la certezza giuridica di avere diritto al contributo, indipendentemente dall'effettivo incasso.

Ne consegue che il contributo deve essere iscritto nel Conto Economico dell'esercizio di competenza e come contropartita si ha la movimentazione del conto di Credito relativo "Crediti per contributi ordinari da Stato".

Evento	Finanziamento annuale MAECI - iscrizione
--------	--



Rilevazione	Crediti v/enti pubblici per attiv. Istitu.li - Crediti v/MAECI art. 18 c2 let c, L125/14 E.e.e.s.	@	Contributi ord. MAECI ex art. 18 C2 let c L125/14
Conti (Chiave di ricerca)	AC.II.5-Ee_02		EA.1c).i

Tali crediti vengono stanziati su base annuale (per maggiori approfondimenti e richiami normativi si rimanda al paragrafo 6 "Ricavi e proventi da attività istituzionale").

I ricavi, in coerenza con i capitoli di provenienza, dovranno essere rilevati negli apposito conti del piano dei conti dedicati a:

- Cap. 2021 Spese del personale (EA.1c).i_01);
- Cap. 2171 Spese di funzionamento (EA.1c).i_02);
- Cap. 2185 Interventi attuazione iniziative di cooperazione internazionale (EA.1c).i_03).

L'incasso dei crediti comporta la chiusura del credito e la contestuale rilevazione di un'entrata di cassa. L'incasso può essere immediato o differito a seconda dello stanziamento effettuato dallo Stato che può avvenire in soluzione unica o in più tranche.

Evento	Crediti – Incassi		
Rilevazione	Depositi bancari	@	Crediti v/enti pubblici per attiv. Istitu.li - Crediti v/MAECI art. 18 c2 let c, L125/14 E.e.e.s.
Conti	AC.IV.1		AC.II.5-Ee_02

6.2 Fondi di rotazione comunitari

L'Unione europea destina agli Stati membri ingenti risorse finanziarie per l'attuazione di interventi in diversi settori economici localizzati sul territorio. Al fine di consentire una maggiore celerità e trasparenza delle procedure finanziarie riguardanti le risorse stanziate dall'UE, la legge n.183/1987 ha istituito, presso la Ragioneria Generale dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, avente gestione autonoma fuori del bilancio dello Stato, con compiti di intermediazione sui flussi finanziari Italia-UE. Attraverso il Fondo di rotazione si assicura, in particolare, la centralizzazione presso la tesoreria dello Stato dei flussi finanziari provenienti dall'Unione europea e la gestione univoca dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni e degli Enti titolari, consentendo anche di monitorare l'impatto di tali flussi sugli aggregati di finanza pubblica, in funzione anche del rispetto dei vincoli del patto di stabilità.

6.2.1 Documentazione

- "Legge del 16/04/1987 n. 183": "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti



normativi comunitari"; norma che regola le erogazioni di finanziamento ai fini dell'attuazione dei programmi di politica comunitaria.

6.2.2 Modalità di Contabilizzazione

Al momento dell'atto di assegnazione delle risorse finanziarie, l'Ufficio X provvederà ad accendere un credito per le somme da incassare.

Evento	Fondi di rotazione comunitari – Iscrizione del credito entro l'esercizio		
Rilevazione	Crediti v/enti pubblici per attiv. Istitu.li - Crediti v/MAECI art. 18 c2 let c, L125/14 E.e.e.s.	@	Contributi in conto esercizio - Contributi ord. MAECI ex art. 18 c2 let c L125/14 - Fondo di rotazione U.E. (IGRUE)
Conti (Chiave di ricerca)	AC.II.5-Ee_02		EA.1c).i_05

Al momento dell'incasso, il predetto credito sarà chiuso a fronte dell'entrata di cassa:

Evento	Crediti – Incassi		
Rilevazione	Depositi bancari	@	Crediti v/enti pubblici per attiv. Istitu.li - Crediti v/MAECI art. 18 c2 let c, L125/14 E.e.e.s.
Conti	AC.IV.1		AC.II.5-Ee_02

6.3 Fondi stanziati periodicamente dai provvedimenti di rinnovo delle Missioni Internazionali

Un'integrazione degli stanziamenti destinati all'Agenzia in base a quanto stabilito all'articolo 18, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125 avviene tramite la Legge Missioni Internazionali. L'obiettivo è quello di sostenere i processi di pace, stabilizzazione e rafforzamento della sicurezza tramite iniziative di cooperazione. La Legge stabilisce l'importo approvato che l'Agenzia potrà spendere annualmente, nonché i Paesi a cui tali fondi sono destinati. Le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo affluiscono al conto di tesoreria unica dell'Agenzia.

Nella legge è inoltre previsto un'autorizzazione di spesa per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario.

Inoltre è predisposta la relazione – tecnico finanziaria per le attività di competenza del MAECI nell'anno di riferimento che dettaglia maggiormente i Paesi e le iniziative di cooperazione alle quali tali fondi dovranno essere destinati.



Secondo quanto stabilito all'art. 4 della Legge Missioni Internazionali, "Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni [...], la cui dotazione è stabilita annualmente [...] da appositi provvedimenti legislativi. Gli importi del fondo [...] destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo [...], sono ripartite [dopo aver tenuto conto dei fondi stanziati per la cooperazione] tra le missioni internazionali indicate nella relazione [analitica sulle missioni in corso]". "Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata [...], nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel fondo [...]. Tale relazione, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso, precisa l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, [...]. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. [...]. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione" (art. 3, comma 1, Legge Missioni internazionali).

6.3.1 Documentazione

- "Legge Missioni Internazionali": si rimanda al paragrafo 3.

6.3.2 Modalità di Contabilizzazione

Per la modalità di contabilizzazione si veda il paragrafo 6.1.2 Modalità di Contabilizzazione.

Con riferimento all'impiego di contributi per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario occorre effettuare le movimentazioni contabili negli appositi conti previsti dal Piano dei Conti.

Accensione di un credito per le somme da incassare.

Evento	Decreto Missioni Internazionali per programmi integrati di sminamento umanitario – Iscrizione del credito		
Rilevazione	Crediti v/enti pubblici per attiv. Istitu.li - Crediti v/MAECI art. 18 c2 let c, L125/14 E.e.e.s.	@	Contributi ord. MAECI ex art. 18 c2 let c L125/14 – Rinnovi delle Missioni Internazionali



Conti (Chiave di	AC.II.5-Ee_02	EA.1c).i_04
ricerca)		

Al momento dell'incasso, il predetto credito sarà chiuso a fronte dell'entrata di cassa:

Evento	Crediti – Incassi		
Rilevazione	Depositi bancari	@	Crediti v/enti pubblici per attiv. Istitu.li - Crediti v/MAECI art. 18 c2 let c, L125/14 E.e.e.s.
Conti	AC.IV.1		AC.II.5-Ee_02

6.4 "8 per mille"

L'articolo 18 della Legge Istitutiva attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili, tra le quali l'8 per mille (all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222), al 20% della relativa quota a favore della Chiesa cattolica a diretta gestione statale per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, ecc.

6.4.1 Documentazione

- "Legge 20 maggio 1985, n. 222": "Disposizioni Sugli Enti e Beni Ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del Clero Cattolico in servizio nelle Diocesi".

6.4.2 Modalità di Contabilizzazione

Al momento dell'atto di assegnazione delle risorse finanziarie, l'Ufficio X provvederà ad accendere un credito per le somme da incassare.

Evento	8 per mille – Iscrizione	e del credito	
Rilevazione	Crediti v/enti pubblici per attiv. Istitu.li - Crediti v/Stato art. 18 c2 let e, L125/14 E.	@	Contributi da privati - Contributi ex art. 18, co. 2 lett. e) L125/14
Conti (Chiave di ricerca)	AC.II.5-Ee_03		EA.1d).i

Al momento dell'incasso, il predetto credito sarà chiuso a fronte dell'entrata di cassa:

Evento	Crediti – Incassi
--------	-------------------



Rilevazione	Depositi bancari	@	Crediti v/enti pubblici per attiv. Istitu.li - Crediti v/Stato art. 18 c2 let e, L125/14 E.e.e.s.
Conti	AC.IV.1		AC.II.5-Ee_03

6.5 "Residui annualità 2014 - 2015"

I residui delle annualità 2014-2015 già impegnati dalla DGCS sono iscritti dall'Agenzia nei contributi annuali iscritti in un apposito conto del piano dei conti *Residui per impegni anni precedenti - Residui lettera c) per interventi*; i residui delle annualità 2014-2015 deliberati ma non ancora impegnati sono allocati in un apposito conto del piano dei conti *Residui per impegni anni precedenti - Residui lettera f) per interventi*.

6.5.1 Modalità di Contabilizzazione

I residui devono essere iscritti in bilancio come segue:

Evento	Trasferimento residui dal MAECI - iscrizione		
Rilevazione	Crediti v/enti pubblici per attiv. Istitu.li - Crediti v/MAECI art. 18 c2 let c, L125/14 E.e.e.s.		Residui per impegni anni precedenti - Residui lettera f) per interventi
Conti (Chiave di ricerca)	AC.II.5-Ee_02		EA.1c).ii_03

Al momento dell'incasso, si procederà alla seguente scrittura:

Evento	Crediti – Incassi	Crediti – Incassi		
Rilevazione	Depositi bancari	@	Crediti v/enti pubblici per attiv. Istitu.li - Crediti v/MAECI art. 18 c2 let c, L125/14 E.e.e.s.	
Conti	AC.IV.1		AC.II.5-Ee_02	

Tali residui, se non incassati o utilizzati in corso d'esercizio, saranno soggetti a fine anno alle scritture di chiusura e riapertura. Si rimanda al "Manuale di contabilità e bilancio", paragrafo 8.8 La chiusura e la riapertura dei conti.



6.6 Fondi perenti

La perenzione amministrativa è un istituto caratteristico della contabilità pubblica: i residui passivi, non pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio a cui si riferiscono, vengono eliminati dal bilancio dello Stato e iscritti nel Conto del Patrimonio dello Stato tra le passività, come debiti non esigibili verso terzi. I fondi perenti, risorse già deliberate e già impegnate, si configurano per l'Agenzia come un credito nei confronti del MAECI. Per rendere attiva (cioè reinscrivere) una certa somma caduta in perenzione, l'Agenzia deve attivare un'apposita procedura, che prevede la presentazione di un'istanza alla Ragioneria Generale dello Stato (RgS), finalizzata al richiamo di tali fondi. La RgS, dopo essere entrata nel merito e aver valutato positivamente l'istanza, provvede alla riassegnazione in bilancio dei fondi ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. Qualora l'Agenzia ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di prescrizione giuridica del suo diritto), si procede all'incasso sulla base degli appositi fondi istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6.6.1 Modalità di Contabilizzazione

In considerazione delle poste iscritte nello stato patrimoniale di apertura dell'Agenzia relativamente alla totalità delle somme cadute in perenzione, ossia un credito nei confronti del MAECI per fondi perenti e un risconto passivo derivante da ricavi, trasferiti dal MAECI all'Agenzia, rilevati negli esercizi precedenti, ma di competenza degli esercizi successivi, si riporta di seguito la modalità di contabilizzazione dei fondi perenti successivamente al richiamo di tali fondi.

Valutata positivamente l'istanza, la RgS provvede alla riassegnazione in bilancio dei fondi ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi. L'Agenzia provvede alla rilevazione del contributo richiamato e al successivo incasso della somma in perenzione presso il MAECI.

Evento	Iscrizione del contributo richiamato		
Rilevazione	Risconti passivi	@	Contributo da MAECI per fondi perenti.
Conti/Sottostanti	BE.2_01		EA.1c).ii_07
Evento	Incasso del Credito		
Rilevazione	Depositi bancari	@	Crediti v/MAECI per fondi perenti.
Conti/Sottostanti	AC.IV.1		AC.II.5-Oe_04

Il trattamento contabile a seguito dell'incasso è legato all'ente utilizzatore della somma in perenzione: Agenzia o ente terzo.

1) Agenzia, quale utilizzatore della somma.



Periodicamente il responsabile dell'iniziativa/progetto rileverà i costi sostenuti secondo quanto definito all'interno del "Manuale di contabilità e bilancio" al quale si rimanda. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta una tipica scrittura di rilevazione dei costi.

Evento	Rilevazione dei costi		
Rilevazione	Costi per servizi: Acquisizione di servizi	@	Debiti verso fornitori
Conti/Sottostanti	EB.7b)		BD.07

2) Ente terzo, quale utilizzatore della somma.

Il trasferimento di una somma verso un ente terzo per iniziative è regolata da un atto formale che disciplina le modalità di realizzazione e finanziamento dell'iniziativa. In virtù dell'eterogeneità delle modalità di trasferimento delle somme, si rinvia per un'approfondita trattazione alla "Procedura di gestione contabile delle iniziative di cooperazione e valutazione". A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano le scritture di rilevazione dei costi derivanti dall'utilizzo del contributo e di trasferimento delle somme ad un ente terzo.

Evento	Rilevazione dei costi		
Rilevazione	Costi per servizi: Erogazioni di servizi istituzionali	@	Altri debiti
Conti/Sottostanti	EB.7a)		BD.14
Evento	Erogazione del Contributo verso ente terzo		
Rilevazione	Altri debiti	@	Depositi bancari
Conti/Sottostanti	BD.14		AC.IV.1

6.7 Controlli dei ricavi e proventi per attività istituzionale

Trimestralmente l'Ufficio X estrae dal sistema di contabilità l'elenco dei crediti iscritti e non ancora incassati al fine di verificare eventuali insoluti o ritardi di incasso rispetto a quanto previsto nella documentazione a supporto del trasferimento. Tale report viene inviato al Direttore dell'Agenzia per una sua *review* o analisi.



7. ALTRI RICAVI E PROVENTI

Tra gli altri ricavi e proventi rientrano tutti i componenti positivi di reddito non finanziari, di natura ordinaria, riguardanti l'attività accessoria.

Nell'ambito di tale tipologia di ricavo rientrano anche donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati.

7.1 Modalità di Contabilizzazione

Tali ricavi e proventi devono essere rilevati a conto economico per competenza. La registrazione di un ricavo o un provento in contabilità generale comporta l'individuazione di un credito nei confronti di una persona fisica o giuridica, non ricompresa nelle categorie elencate nei paragrafi precedenti.

Evento	Ricavi e proventi		
Rilevazione	Crediti v/altri	@	Altri ricavi e proventi
Conti/Sottostanti	AC.II.5-quat		EA.5

Al momento dell'incasso del credito, il predetto credito sarà chiuso a fronte dell'entrata di cassa:

Evento	Crediti – Incassi		
Rilevazione	Depositi bancari	@	Crediti v/altri
Conti	AC.IV.1		AC.II.5-quat

7.2 Donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati

La legge 125/2014 fa riferimento all'istituto civilistico della donazione ed atti ad esso collegati: in base all'art. 769 c.c. "La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione". Il perfezionamento avviene con la dichiarazione di accettazione da parte dell'Agenzia. Donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati possono avere sia natura monetaria che natura non monetaria (i.e. donazione di beni mobili e immobili, cessione di diritti reali, etc.).

7.2.1 Documentazione

- "Contratto di donazione": atto che definisce i termini della donazione;
- "Lascito": atto di Donazione in favore di terzi di beni e/o valori. Tipicamente si tratta di una manifestazione di volontà espressa con il testamento;
- "Lettera di accettazione": manifestazione dell'Agenzia ad accettare l'oggetto della donazione.



7.2.2 Modalità di Contabilizzazione

La donazione può vere natura monetaria e non monetaria.

Nel caso di donazioni monetarie la rilevazione deve essere effettuata a conto economico, nel rispetto del principio della competenza, al momento della lettera di accettazione che rappresenta l'accettazione giuridica della donazione, indipendentemente dall'effettivo incasso.

Ne consegue che la donazione deve essere iscritta nel Conto Economico dell'esercizio di competenza e come contropartita si ha la movimentazione del conto di Credito relativo.

Evento	Donazione – iscrizione crediti esigibili entro l'esercizio		
Rilevazione	Crediti Verso Altri - C.II.5-quater) Ee: Crediti di cui art. 18 c2 let d, L125/14 e.E.e.s.	@	Altri ricavi e proventi L125/14 – Contributi ex art. 18, co. 2 lett. D) 125/14
Conti (Chiave di ricerca)	AC.II.5-quat-Ee_02		EA.1a)

Con l'incasso dei crediti alla scadenza si verifica la chiusura del credito e la contestuale rilevazione di un'entrata di cassa.

Evento	Crediti – Incassi		
Rilevazione	Depositi bancari	@	Crediti Verso Altri - C.II.5-quater) Ee: Crediti di cui art. 18 c2 let d, L125/14 e.E.e.s.
Conti	AC.IV.1		AC.II.5-quat-Ee_02

Nel caso di donazioni non monetarie, tenuto conto della singola natura della donazione, si rimanda ai fini della contabilizzazione al documento "Manuale di contabilità e di bilancio" ed ai principi contabili nazionali emanati dall'OIC.

7.3 Interessi attivi per proventi di natura finanziaria e utili su cambi

In base a quanto previsto dall'art.20 del Regolamento di contabilità dell'Agenzia, le somme occorrenti per il funzionamento e la realizzazione di interventi di cooperazione da parte delle sedi all'estero sono accreditate su conti correnti bancari accesi dalle sedi stesse. Salve diverse disposizioni del Direttore dell'Agenzia, sentita la competente rappresentanza diplomatica, ciascuna sede attiva, per ciascuna delle valute nelle quali opera, un conto corrente per il proprio funzionamento e un conto corrente dedicato per ciascuna iniziativa realizzata dalla sede stessa.

L'utilizzo di conti correnti bancari e postali può comportare l'iscrizione di ricavi da computare nella valutazione della gestione finanziaria dell'Agenzia, a titolo di componenti positivi di reddito derivanti dalla gestione finanziaria; sono esposti i proventi rappresentati da interessi bancari, interessi postali, utili su cambi, etc.



Al termine dell'esercizio occorre compensare eventuali interessi attivi con eventuali interessi passivi che rappresentano rispettivamente ricavi e costi di competenza dell'esercizio. Nel caso in cui il risultato della compensazione sia un valore positivo, la registrazione degli interessi attivi avviene mediante la seguente scrittura:

Evento	Interessi attivi		
Rilevazione	Depositi bancari	@	Interessi e proventi attivi
Conti	AC.IV.1		EC.17a)

Parimenti al termine dell'esercizio occorre compensare eventuali utili su cambi con eventuali perdite su cambi che rappresentano rispettivamente ricavi e costi di competenza dell'esercizio. Nel caso in cui il risultato della compensazione sia un valore positivo, la registrazione degli interessi attivi avviene mediante la seguente scrittura:

Evento	Utili su cambi		
Rilevazione	Depositi bancari	@	Utili su cambi
Conti	AC.IV.1		EC.17bis.a)

7.4 Controlli degli altri ricavi e proventi

Trimestralmente l'Ufficio X estrae dal sistema di contabilità l'elenco dei crediti iscritti e non ancora incassati al fine di verificare eventuali insoluti o ritardi di incasso rispetto a quanto previsto nella documentazione a supporto del trasferimento. Tale report viene inviato al Direttore dell'Agenzia per una sua *review* o analisi.

8. DESTINAZIONE DELLE RISORSE

A valle dell'assegnazione delle risorse secondo quanto stabilito dall'art.18 comma 2 della Legge 125 del 2014, l'Agenzia deve provvedere, sulla base della previsione di spesa delle strutture, approvata tramite il budget annuale (sottoposto entro il 31 ottobre di ogni esercizio dal Direttore dell'Agenzia al Ministro del MAECI), alla destinazione delle risorse per iniziative/progetti a gestione diretta dell'Agenzia o a gestione indiretta. Per maggiori dettagli si rimanda alla "Procedura di gestione contabile delle iniziative di cooperazione e di valutazione".